Modifica dell'ordinanza sul registro di commercio e dell'ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio:

rapporto esplicativo per l'avvio della procedura di consultazione

del 20 febbraio 2019

1 Situazione iniziale

1.1 Ordinanza sul registro di commercio

In occasione della votazione finale del 17 marzo 2017, il Consiglio degli Stati¹ e il Consiglio nazionale² hanno approvato all'unanimità le modifiche riguardanti il registro di commercio nel Codice delle obbligazioni (CO)³. Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 6 luglio 2017⁴. Le modifiche dell'ordinanza del 17 ottobre 2007⁵ sul registro di commercio (ORC) e la nuova ordinanza sugli emolumenti in materia di registro di commercio⁶ entreranno in vigore assieme alle modifiche del CO.

La modifica del CO impone una nuova revisione parziale dell'ORC a distanza di meno di dieci anni dalla sua revisione totale. Visto che numerose disposizioni sono state trasposte nella legge, l'ordinanza sarà tendenzialmente più snella e potrà limitarsi alle disposizioni d'esecuzione. Al contempo l'adeguamento dell'ORC offre la possibilità di chiarire e precisare alcune questioni aperte sollevate dalla pratica.

L'ORC prevede ora una base per le rettificazioni e i complementi, semplifica considerevolmente le condizioni d'iscrizione, dà facoltà di effettuare notificazioni anche alle persone autorizzate a rappresentare l'ente giuridico con procura, sopprime il blocco del registro a livello di ordinanza, semplifica le procedure ufficiali avviate con una diffida dell'ufficio del registro di commercio, elimina alcune ambiguità emerse nella pratica e adegua singole disposizioni (p. es relative alle fondazioni) al nuovo dritto.

1.2 Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio

Nell'articolo 929 capoverso 2 CO il legislatore prevede che le tasse debbano essere proporzionate all'importanza economica dell'impresa. La nuova base legale nell'articolo 941 capoverso 3 CO rimanda invece al principio di equivalenza e a quello della copertura dei costi. In questo modo il legislatore chiarisce che, in futuro,

- Boll. Uff. **2017** S 309 Boll. Uff. **2017** N 574
- RS 220
- FF 2017 2117
- RS 221.411
- RS 221.411.1

nel campo del registro di commercio varranno esclusivamente i principi del diritto in materia di emolumenti. Per questo motivo l'ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio deve essere sottoposta a revisione totale.

La revisione dell'ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio è stata affidata a un gruppo di lavoro rappresentativo cui sono stati invitati a partecipare tutti i Cantoni. 12 hanno accolto l'invito e presentato le loro cifre (AG, AR, BE, FR, LU, SG, SO, TG, TI, VD, ZG e ZH). Dal momento che gli uffici cantonali del registro di commercio differiscono notevolmente gli uni dagli altri in termini di dimensione, organizzazione, numero di collaboratori e numero d'iscrizioni, è difficile paragonarli fra loro. In ogni caso nel gruppo di lavoro erano rappresentati uffici del registro di commercio di tutte le dimensioni e di tutte le regioni linguistiche per cui si può affermare che le medie constatate sono rappresentative di tutta la Svizzera.

Secondo il principio della copertura dei costi, il provento totale degli emolumenti riscossi non deve né può superare, se non in misura esigua, i costi complessivi dell'ente pubblico per il ramo dell'amministrazione o l'istituto interessato. Nella determinazione del provento totale degli emolumenti e dei costi complessivi, il contributo essenziale dei Cantoni è consistito nel divulgare i costi sopportati e i proventi realizzati. Dalla valutazione effettuata nel corso degli anni 2012 – 2016 nei 12 uffici cantonali del registro di commercio partecipanti è emerso che nella media degli ultimi cinque anni, il provento totale di questi uffici superava di circa un terzo i costi complessivi sopportati. Queste eccedenze importanti sono riconducibili, tra l'altro, al fatto che il numero di iscrizioni nel registro di commercio è aumentato senza che siano state potenziate le risorse di personale. Nel 2004 e nel 2017 il numero di iscrizioni pubblicate in Svizzera era pari rispettivamente a 187 179 e 249 966. Si è inoltre assistito a un costante aumento del numero di enti giuridici iscritti: se il 1º gennaio 2007 gli enti iscritti in Svizzera erano 499 045, il 1º gennaio 2018 se ne contavano già 626 3647. L'ottemperanza delle prescrizioni dettate dal principio della copertura dei costi impone una riduzione di circa un terzo degli emolumenti forfettari. Tale obiettivo sarà raggiunto con una riduzione proporzionale delle singole voci di emolumento.

1.3 Audit del Controllo federale delle finanze

Recentemente il Controllo federale delle finanze (CDF) ha verificato l'attendibilità dei dati del registro di commercio e ne ha esaminato l'organizzazione. Nel rapporto del 16 aprile 2018⁸, il CDF ha formulato diverse raccomandazioni all'attenzione degli uffici cantonali del registro di commercio e dell'autorità di vigilanza della Confederazione. La presente revisione parziale dell'ORC offre la possibilità di attuare le diverse raccomandazioni direttamente a livello legislativo. In particolare, gli articoli 3, 5 e 5a attuano le raccomandazioni in materia di vigilanza e l'articolo 157 tiene conto della raccomandazione sulla verifica della qualità dei dati.

⁷ www.zefix.ch → Pubblicazioni UFRC → Statistiche

www.efk.admin.ch → Pubblicazioni → Giustizia e polizia

2 Commento ai singoli articoli

2.1 Ordinanza sul registro di commercio

Art. 1 Oggetto

La definizione legale del registro di commercio figura all'articolo 927 capoverso 1 CO. Il presente articolo si limita all'oggetto dell'ordinanza ed elenca gli ambiti in cui il Consiglio federale emana disposizioni esecutive in materia di diritto delle obbligazioni.

Art. 2 Definizioni

La definizione di «ente giuridico» si trova ora nell'articolo 927 capoverso 2 CO. A livello di contenuto non è cambiato nulla rispetto all'ordinanza attuale.

La definizione del domicilio legale, per contro, è stata modificata. L'ente giuridico può avere un domicilio legale proprio o averne uno presso un domiciliatario (il cosiddetto indirizzo c/o). L'Ufficio federale del registro di commercio (UFRC) ha definito i presupposti del domicilio legale nella sua comunicazione 2/2015⁹. In ogni caso l'ente giuridico deve essere raggiungibile presso la sua sede.

Art. 3 Uffici del registro di commercio

L'organizzazione delle autorità del registro di commercio è disciplinata dall'articolo 928 CO. L'ordinanza mantiene il criterio della tenuta qualificata, ma chiede ora anche l'adozione di provvedimenti per prevenire conflitti d'interesse. S'intende così chiarire che le persone competenti per la tenuta del registro possono adempiere il loro mandato di verifica soltanto se non sono coinvolte, in altra forma, in un'operazione d'iscrizione. Sono soprattutto gli uffici che allestiscono atti pubblici a doversi dotare di un'organizzazione interna che impedisca a un pubblico ufficiale di verificare le iscrizioni di cui si è occupato.

Questa modifica attua la raccomandazione 8 del CDF.

Art. 4 Autorità cantonali di vigilanza

Il capoverso 3 è abrogato, perché la tutela giurisdizionale è ora disciplinata dall'articolo 942 CO.

Art. 5 Alta vigilanza della Confederazione

Per assicurare un'immissione e un trattamento corretti dei dati nelle banche dati centrali, alla Confederazione è conferita la facoltà di emanare direttive anche in questo ambito. Questa competenza supplementare è necessaria per poter collegare uniformemente, distinguere e localizzare gli enti giuridici e le persone iscritti nel registro di commercio.

Secondo il capoverso 3, gli uffici del registro di commercio comunicano le loro decisioni impugnabili anche all'autorità di alta vigilanza. L'alta vigilanza ha un

⁹ www.zefix.ch → Pubblicazioni UFRC → Comunicazioni.

grande interesse a conoscere le decisioni degli uffici cantonali del registro di commercio e le loro motivazioni, visto che la giurisprudenza relativa al registro di commercio è relativamente scarsa. Anche se la decisione formale non è impugnata, il suo contenuto è rilevante per un'applicazione corretta e uniforme del diritto federale.

Art. 5a Informazione reciproca delle autorità di vigilanza sulla loro attività di vigilanza

Per coordinare meglio l'attività di vigilanza tra Confederazione e Cantoni, le autorità cantonali di vigilanza presentano all'alta vigilanza un rapporto d'attività annuale. In contropartita, secondo l'articolo 5 capoverso 3 possono consultare a titolo informativo i rapporti sulle ispezioni dell'alta vigilanza. Questa disposizione attua la raccomandazione 7 del CDF.

Art. 9 Registro principale

L'ufficio del registro di commercio potrà modificare le iscrizioni soltanto mediante rettificazioni (articolo 27) o complementi (articolo 28).

Art. 10 Deroghe

L'articolo 936 CO disciplina la pubblicità del registro di commercio. Il presente articolo definisce le deroghe alla pubblicità. Sono menzionati, come finora, la corrispondenza, le copie di documenti di identità che possono essere distrutte secondo l'articolo 24a capoverso 4, e i documenti determinanti per *l'opting-out* secondo l'articolo 62. Nonostante l'articolo 936 capoverso 1 CO già precisi che il numero d'assicurato AVS non è pubblico, la lettera a lo ripete ai fini di completezza.

Art. 11 Consultazione ed estratti

Le aliquote degli emolumenti per le prestazioni delle autorità del registro di commercio sono indicate nell'ordinanza sugli emolumenti in materia di registro di commercio.

Art. 12 Offerta elettronica

L'articolo 936 capoverso 2 CO disciplina l'offerta elettronica in Internet. Gli uffici del registro di commercio non devono autenticare le notificazioni e i documenti giustificativi prima di renderli accessibili gratuitamente in Internet. Chi ad esempio ha bisogno di un esemplare di uno statuto legalizzato può, come finora, ritirarlo presso l'ufficio del registro di commercio dietro pagamento di un emolumento.

Art. 13 Ricerche su ditte e nomi

Come finora l'UFRC effettua su richiesta ricerche su ditte e nomi nella banca dati centrale degli enti giuridici. Mettendo a disposizione la piattaforma Internet Regix, l'UFRC offre una ricerca su ditte e nomi completamente elettronica. La banca dati centrale degli enti giuridici corrisponde all'attuale registro centrale.

Art. 14 Indice centrale delle ditte (Zefix)

La strategia del Consiglio federale *Open Government Data (OGD) 2014 – 2018* si prefigge in particolare l'obiettivo di rendere disponibili i dati delle autorità. A tal fine, la Confederazione mette a disposizione del pubblico i propri dati in formato aperto e leggibile elettronicamente in vista del loro libero riutilizzo. Per pubblicare i dati come OGD occorre una base legale. I dati necessari all'identificazione dell'ente giuridico sono in particolare la ditta, lo scopo, la forma giuridica e il numero d'identificazione.

Art. 14a Banca dati centrale delle persone

Secondo il capoverso 1 la Confederazione è responsabile per la protezione e la sicurezza dei dati della banca dati centrale delle persone nonché per la legalità del corrispondente trattamento dei dati, perché ne è il gestore. Prende i provvedimenti necessari per evitare l'uso abusivo dei dati. La Confederazione è responsabile in particolare dell'allineamento dei dati con la banca dati UPI e della gestione del NAVS13 nella banca dati centrale delle persone.

Secondo l'articolo 928b capoverso 3 CO, la registrazione dei dati nella banca dati centrale delle persone spetta agli uffici del registro di commercio. Il capoverso 2 della presente disposizione precisa che questi ultimi sono responsabili in particolare della registrazione e del trattamento tecnicamente qualificati e corretti dei dati. Gli uffici cantonali del registro di commercio accedono alla banca dati centrale delle persone mediante interfacce web in una rete protetta e non pubblica. L'uso sistematico del numero d'assicurato AVS, permetterà di allineare periodicamente la banca dati centrale delle persone con la banca dati UPI e quindi di mantenere i dati aggiornati. Così gli uffici cantonali del registro di commercio, quando registrano dati su persone fisiche nel quadro di un'operazione d'iscrizione, possono, se del caso, accedere ai dati già disponibili di tale persona, importarli nelle proprie banche dati cantonali e verificare che i dati notificati siano aggiornati e corretti. In qualità di gestore della banca dati centrale delle persone, l'UFRC può svolgere compiti amministrativi centrali mediante un'apposita applicazione. Ulteriori spiegazioni al riguardo saranno disponibili in futuro sotto forma di direttiva.

Art. 15 Principi della notificazione e della prova documentale

Visto che il principio della notificazione e quello della prova documentale sono menzionati all'articolo 929 capoversi 2 e 3 e il termine è disciplinato dall'articolo 26, l'articolo 15 può essere abrogato.

Art. 16 Contenuto, forma e lingua

Nel capoverso 3 è modificato unicamente il rimando agli articoli 12*b*–12*c*, poiché il 1° febbraio 2018 l'articolo 12*d* è stato abrogato.

Art. 17 Persone che notificano l'iscrizione

Il capoverso 1 estende la cerchia delle persone che possono notificare iscrizioni per un ente giuridico anche a tutte le persone autorizzate a rappresentare l'ente giuridico, ovvero con diritto di firma.

Prevede inoltre che anche terzi con procura, ad esempio un notaio o un fiduciario che rappresenta l'ente giuridico, possano presentare e firmare una notificazione. La procura deve essere firmata da un membro dell'organo superiore di direzione o di amministrazione dell'ente giuridico con firma individuale. Nella pratica si continuerà a permettere che due o più membri con firma collettiva firmino congiuntamente la procura. La modifica è tesa a promuovere la notificazione elettronica, in particolare da parte dei consulenti aziendali professionali, degli avvocati e dei notai. Anche il CDF ha chiesto il rafforzamento del governo elettronico nel campo del registro di commercio (n. 2.2 del suo rapporto).

Il capoverso 2 lettera b prevede che anche le persone giuridiche iscritte presso un altro ente giuridico in qualità di titolari di una funzione (p. es. come ufficio di revisione) possano notificare autonomamente le indicazioni sulla loro persona (p. es. una modifica della loro ditta) all'ente giuridico presso il quale sono iscritte.

Art. 18 Firma

Nel capoverso 1 è cancellato il secondo periodo, perché l'articolo 17 ammette la notifica da parte di un rappresentante. Il nuovo capoverso 3^{bis} corrisponde all'articolo 24*a* capoverso 3.

Art. 21 Firme

Il nuovo capoverso 2^{bis} corrisponde all'articolo 24*a* capoverso 3.

Art. 24a Identificazione di persone fisiche

Il primo periodo del capoverso 4 è leggermente adeguato, visto che ora le deroghe al principio della pubblicità sono disciplinate dall'articolo 10.

Art. 24b Dati per l'identificazione

Secondo la lettera h, il numero personale non significante della banca dati centrale delle persone assegnato a una persona fisica deve essere menzionato in occasione di un'iscrizione successiva. In conformità con l'articolo 2 capoverso 4 della legge federale del 22 giugno 2001¹⁰ sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (Legge sui documenti d'identità, LDI), sono registrati anche gli eventuali cognomi d'affinità, nomi ricevuti in seno a un ordine religioso o cognomi dell'unione domestica registrata contenuti nel documento.

Art. 26 Termine

L'articolo 26 corrisponde al vigente capoverso 3 dell'articolo 15.

10 RS 143.1

Art. 27 e 28 Rettificazione e complemento

Gli uffici del registro di commercio rettificano già da tempo le iscrizioni sbagliate e completano quelle incomplete. Visto che si tratta di iscrizioni d'ufficio, è creata una base legale a tal fine. Entrambi i tipi di correzione devono sempre figurare nel registro giornaliero e l'iscrizione deve menzionare che si tratta di una rettificazione o di un complemento. L'obiettivo delle rettificazioni e dei complementi è di far sì che il registro del commercio rifletta i fatti notificati in modo chiaro e corretto. In futuro il registro principale potrà essere corretto soltanto mediante rettificazioni o complementi. La possibilità di effettuare correzioni secondo l'articolo 9 capoverso 4 è soppressa.

La rettificazione si limita ai cosiddetti errori tipografici dell'ufficio del registro di commercio, quali gli errori di ortografia o di battitura nel testo oppure gli errori in occasione dell'iscrizione dell'importo del capitale o del valore nominale delle azioni.

L'ufficio del registro di commercio può registrare un complemento a un'iscrizione soltanto se il fatto è stato notificato e documentato a una data anteriore e se l'ufficio del registro di commercio non l'ha iscritto per errore.

La rettificazione di iscrizioni o l'aggiunta di complementi è quindi possibile soltanto in misura limitata. Gli enti giuridici non potranno far cambiare le iscrizioni a piacimento e a posteriori mediante rettificazioni o complementi. In particolare non sarà possibile correggere a posteriori errori o fatti che, benché previsti, non si sono realizzati. Per procedere a simili correzioni occorre notificare la modifica del fatto corrispondente, sempreché ciò sia giuridicamente possibile e ammesso.

Art 29a Set di caratteri

L'articolo 29a definisce il set di caratteri per le iscrizioni nel registro di commercio che è identico a quello usato per il registro dello stato civile secondo l'articolo 80 dell'ordinanza del 28 aprile 2004¹¹ sullo stato civile (OSC). In questo modo è garantito che l'iscrizione, in particolare dei nomi personali, corrisponda a quella del registro dello stato civile.

I caratteri ammessi per la formazione di una ditta sono contenuti nella Direttiva del 1º luglio 2016 all'attenzione delle autorità del registro di commercio concernente l'esame delle ditte e dei nomi¹².

Art. 34 Validità giuridica delle iscrizioni

La validità giuridica è disciplinata dall'articolo 936a capoverso 1 CO.

Art. 36 Obbligo di iscrizione e iscrizione volontaria

L'obbligo di iscrizione per le ditte individuali, le condizioni dell'iscrizione volontaria e le deroghe all'obbligo di iscrizione sono disciplinate dall'articolo 931 CO.

¹¹ RS 211.112.2

www.zefix.ch → Pubblicazioni UFRC → Direttive.

Art. 37 Notificazione e documenti giustificativi

Se una ditta individuale dispone già di un numero d'identificazione delle imprese, ad esempio, perché è assoggettata all'IVA la notificazione deve menzionarlo. Si evita così che l'ufficio del registro di commercio assegni inavvertitamente un nuovo numero d'identificazione delle imprese.

Art. 39 Cancellazione

Si rimanda al capoverso 4 dell'articolo 931 CO.

Art. 40 Notificazione e documenti giustificativi

Se una società in nome collettivo o in accomandita dispone già di un numero d'identificazione delle imprese, ad esempio, perché è assoggettata all'IVA la notificazione deve menzionarlo. Si evita così che l'ufficio del registro di commercio assegni inavvertitamente un nuovo numero d'identificazione delle imprese.

Art. 42 Scioglimento e cancellazione

La revisione si limita a una modifica redazionale della lettera b del capoverso 3.

Art. 43 Notificazione e documenti giustificativi

L'abrogazione dell'obbligo di allegare la Dichiarazione Stampa ai documenti giustificativi si ripercuote a livello di ordinanza sui seguenti articoli: 44 lettera g numero 4, 46 capoverso 2 lettera g e capoverso 3 lettera g, 47 capoverso 2 lettera e, 54 capoverso 1 lettera f, 54 capoverso 2 lettera e, 71 capoverso 1 lettera i, 72 lettera e numero 5, 74 capoverso 2 lettera f, 75 capoverso 2 lettera f, 84 capoverso 1 lettera g.

Art. 49 Decisione di autorizzazione dell'assemblea generale

Basta iscrivere la nuova data dello statuto. Il rinvio ai dettagli nello statuto non è più necessario, perché secondo l'articolo 936 capoverso 2 CO lo statuto è reso gratuitamente accessibile in Internet.

Art. 51 Decisione di concessione dell'assemblea generale

Basta iscrivere la nuova data dello statuto. Il rinvio ai dettagli nello statuto non è più necessario, perché secondo l'articolo 936 capoverso 2 CO lo statuto è reso gratuitamente accessibile in Internet.

Art. 63 Scioglimento

La revisione si limita a una modifica redazionale della lettera c del capoverso 3.

Art. 69 Modifiche nella composizione dell'amministrazione

Il rimando all'articolo 947 capoverso 4 CO è soppresso perché quest'ultimo è stato abrogato il 1° luglio 2016.

Art. 86 Condizioni speciali per l'iscrizione

Secondo l'articolo 828 capoverso 1 CO le società cooperative possono anche essere di pubblica utilità.

Art. 90 Notificazione e documenti giustificativi

Se un'associazione dispone già di un numero d'identificazione delle imprese perché è assoggettata all'IVA, la notificazione deve menzionarlo. Si evita così che l'ufficio del registro di commercio assegni inavvertitamente un nuovo numero d'identificazione delle imprese.

Art. 95 Contenuto dell'iscrizione

Dal 1ºgennaio 2016 le fondazioni di diritto privato sono obbligate a iscriversi nel registro di commercio. Questo obbligo riguarda ora anche le fondazioni ecclesiastiche e le fondazioni di famiglia.

Di conseguenza, le limitazioni di cui al capoverso 2 non si applicano più. Per le fondazioni ecclesiastiche e le fondazioni di famiglia valgono sostanzialmente le stesse condizioni d'iscrizione nel registro fondiario delle altre fondazioni. Non devono tuttavia designare un ufficio di revisione e quindi non sono tenute a sottoporre un documento giustificativo per la nomina di quest'ultimo. Inoltre, non sono sottoposte a vigilanza statale.

Secondo il capoverso 1 lettera o, l'iscrizione nel registro di commercio deve indicare che si tratta di una fondazione ecclesiastica o di famiglia. Nella prassi questo avviene già. La rubrica «Osservazioni» contiene:

- nel caso di una fondazione di famiglia, l'indicazione che la fondazione non è sottoposta a vigilanza statale e non deve designare un ufficio di revisione (se del caso, l'indicazione della data della decisione di esonero);
- nel caso di una fondazione ecclesiastica, l'indicazione che la fondazione non è sottoposta a vigilanza statale e non deve designare un ufficio di revisione (se del caso, l'indicazione della data della decisione di esonero) e il nome dell'istituto ecclesiastico che esercita la vigilanza.

Art. 106 Notificazione e documenti giustificativi

Se un istituto di diritto pubblico dispone già di un numero d'identificazione delle imprese perché è assoggettata all'IVA la notificazione deve menzionarlo. Si evita così che l'ufficio del registro di commercio assegni inavvertitamente un nuovo numero d'identificazione delle imprese.

Art. 116 Numero d'identificazione delle imprese

Sono soppressi soltanto i rimandi agli articoli 164 e 152.

Art. 117 Sede, domicilio legale nonché altri indirizzi

Il capoverso 3 è leggermente adeguato, perché l'articolo 2 riformula la definizione dell'indirizzo c/o. Resta per contro immutata l'esigenza di un documento giustificativo con una dichiarazione del domiciliatario.

Se le circostanze danno l'impressione che il domicilio notificato non sia un indirizzo vero e proprio, l'ufficio del registro di commercio dovrà valutare in base a contratti di locazione o estratti del registro fondiario se non è necessaria una dichiarazione del domiciliatario.

Il capoverso 5 indica gli esempi concreti più frequenti di un «altro indirizzo», ovvero l'indirizzo di liquidazione e la casella postale. Diversamente che l'indirizzo legale, l'«altro indirizzo» non deve trovarsi né nello stesso Comune né nello stesso Cantone della sede.

Art. 118 Scopo

Ai fini di una presentazione armonizzata degli estratti del registro di commercio, viene meno la facoltà dell'ufficio del registro di commercio di abbreviare lo scopo dell'ente giuridico. Per l'iscrizione l'ufficio del registro di commercio riprende la formulazione dello scopo come figura nella notificazione, nello statuto o nell'atto di fondazione.

Art. 119 Dati personali

Per iscrivere una persona fisica basta un nome scritto per esteso. Come ulteriore identificatore è pubblicato il numero personale non significante della banca dati centrale delle persone.

Il capoverso 3 precisa che le indicazioni relative agli enti giuridici iscritti nel registro di commercio sono richieste anche per gli enti giuridici non iscritti o, ad esempio, iscritti all'estero.

Stando alla prassi usuale, le comunioni giuridiche che non possono essere iscritte (p. es. le società semplici o le comunioni ereditarie) sono registrate con un'osservazione nelle indicazioni personali (p. es.: comunione ereditaria di A composta da X, Y e Z). In passato questa prassi era prevista dalla direttiva all'attenzione delle autorità del registro di commercio concernente l'esame delle ditte e dei nomi.

Art. 123 Iscrizione presso la nuova sede

Secondo l'articolo 936 capoverso 2 CO gli statuti sono resi gratuitamente accessibili in Internet, quindi non occorre più fornire lo statuto legalizzato dell'ente giuridico come documento giustificativo.

I capoversi 3 e 4 precisano che l'ufficio del registro di commercio è competente soltanto per la verifica del trasferimento della sede e che non è tenuto a verificare nuovamente tutti i documenti giustificativi presentati alla sede precedente.

Inoltre i fatti già iscritti sono ripresi immutati. Giusta il capoverso 6, i fatti iscritti in un'altra lingua presso la sede precedente non saranno più tradotti. Il fatto di avere estratti del registro in più lingue è una conseguenza della realtà plurilingue della Svizzera.

Art. 125 Trasmissione dei documenti giustificativi

I documenti giustificativi in forma elettronica dovrebbero anche essere trasmessi elettronicamente. Alla stregua di quanto vale per la comunicazione elettronica, la trasmissione dei documenti giustificativi deve tuttavia essere criptata.

Art. 127 Trasferimento in Svizzera della sede di un ente giuridico estero

Secondo l'articolo 18 capoverso 2 della legge federale del 16 dicembre 1983¹³ sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE), l'ufficiale del registro di commercio rinvia in tutti i casi all'autorità di prima istanza, prima della cancellazione, la persona giuridica oppure la società senza personalità giuridica ma con capacità patrimoniale che trasferisce la propria sede dalla Svizzera all'estero. Il capoverso 2 è pertanto completato di conseguenza.

Art. 130 Notificazione e ufficio del registro di commercio competente

L'ufficio del registro di commercio competente per la verifica deve informare gli uffici del registro di commercio partecipanti non appartenenti al medesimo distretto del registro soltanto in merito alle iscrizioni da operare. Le corrispondenti notificazioni non devono più essere trasmesse.

Art. 133 Notificazione e ufficio del registro di commercio competente

L'ufficio del registro di commercio competente per la verifica deve informare gli uffici del registro di commercio partecipanti non appartenenti al medesimo distretto del registro soltanto in merito alle iscrizioni da operare. Le corrispondenti notificazioni e le copie autentiche dei documenti giustificativi non devono più essere trasmesse.

Art. 152 Contenuto delle diffide dell'ufficio del registro di commercio

Le procedure d'ufficio finora disciplinate dagli articoli 152–155 si trovano ora negli articoli 934, 934*a*, 938 e 939 CO. Il denominatore comune di queste procedure è che sono precedute da una diffida dell'ufficio del registro del commercio. In questo contesto conviene prevedere un modo di procedere uniforme.

La diffida dell'ufficio del registro di commercio presuppone che l'ente giuridico sia in mora per quanto concerne l'iscrizione che deve effettuare (cfr. art. 933 cpv. 1 CO). La diffida deve essere fatta per scritto, contenere una breve motivazione e indicare i passi da intraprendere. L'ente giuridico deve poter capire cosa gli viene chiesto e perché. Il termine viene stabilito a discrezione dell'ufficio del registro di commercio e il suo rispetto è disciplinato per analogia dall'articolo 26. La diffida

dell'ufficio del registro di commercio menziona le conseguenze giuridiche di un'eventuale omissione.

Art. 152a Notificazioni delle diffide dell'ufficio del registro di commercio

Dal momento in cui la diffida avvia una procedura con conseguenze giuridiche, occorre notificarla all'ente giuridico per garantire il diritto costituzionale di essere sentito. Visto che la notificazione è disciplinata sul modello degli articoli 138-141 del Codice di procedura civile del 19 dicembre 2008¹⁴ (CPC), si rimanda, per questioni d'interpretazione, alla dottrina e alla giurisprudenza relative al CPC. La notificazione può avvenire contro ricevuta o per via elettronica. Se l'ente giuridico doveva concretamente aspettarsi una diffida dall'ufficio del registro di commercio, la notificazione può anche essere fittizia. Se il domicilio legale iscritto nel registro di commercio non è più attuale, non vi può essere preso in consegna alcun invio. In questo caso la notificazione può anche essere fatta nel FUSC. Prima di procedere alla pubblicazione, l'ufficio del registro di commercio deve tuttavia esaurire, con un dispendio di mezzi ragionevole, tutti gli strumenti di lavoro a sua disposizione (informazioni delle autorità, elenchi ufficiali, motori di ricerca in Internet ecc.) per individuare un eventuale domicilio legale nuovo, non ancora iscritto. In questo contesto si rimanda all'articolo 928a CO sulla collaborazione tra le autorità. La diffida nel FUSC può essere pubblicata soltanto se è provato (p. es. mediante nota nell'incarto) che le debite, ragionevoli ricerche sono rimaste infruttuose. I tribunali¹⁵ hanno criticato la procedura attuale e constatato la nullità delle decisioni, perché una diffida affrettata nel FUSC viola il diritto di essere sentito.

Una pubblicazione nel FUSC può essere fatta senza ulteriori verifiche se, considerate le circostanze, una notificazione è impossibile o comporta un onere straordinario. Si pensi, a titolo di esempio, al caso in cui la notificazione deve essere fatta all'estero, perché una persona domiciliata all'estero gestisce un'impresa soggetta a iscrizione in Svizzera.

Art. 153 Decisione

Se l'ente giuridico non rispetta il termine impartito, l'ufficio del registro di commercio stabilisce l'ulteriore modo di procedere. Se vi è una lacuna nell'organizzazione dell'ente giuridico, il caso è trasmesso al competente giudice o alla competente autorità. Secondo il capoverso 3 l'emanazione di una decisione impugnabile nei confronti dell'ente giuridico non è necessaria a tal fine.

Se procede d'ufficio a un'iscrizione, a una modifica o a una cancellazione nel registro del commercio, l'ufficio del registro di commercio emana una decisione formale all'attenzione dell'ente giuridico. Il capoverso 1 lettere a—d precisa il contenuto della decisione. L'emanazione della decisione e un'eventuale procedura di ricorso sono rette dal diritto cantonale in materia di procedura amministrativa fatto salvo l'articolo 942 CO. Se la decisone è passata in giudicato, l'ufficio del registro di commercio procede all'iscrizione senza indugio.

¹⁴ RS 272

Decisioni del 2 settembre 2014 (ZK 14 325/326) e del 31 maggio2016 (ZK 16 217) della corte d'appello del Cantone di Berna e decisione del 10 marzo 2010 (VB.2009.00699) del Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo.

Art. 153a, 153b, 153c, 154, 155 e 156 Abrogati

Queste disposizioni sono abrogate, perché ora le iscrizioni d'ufficio sono disciplinate dagli articoli 934, 934*a*, 938, 939 CO e dagli articoli 152 e 153 ORC.

Art. 157 Determinazione delle imprese soggette all'obbligo di iscrizione e di modifiche dei fatti iscritti

Gli uffici del registro di commercio verificano periodicamente se le iscrizioni nel registro di commercio sono ancora attuali per evitare « enti fantasma ». L'obbligo di verifica previsto al capoverso 4 non equivale a una diffida secondo l'articolo 152, ma può sfociare in una diffida. Nella raccomandazione 4, il CDF ha chiesto la verifica delle iscrizioni a intervalli regolari.

Art. 158 Comunicazione e iscrizione del fallimento

L'elenco delle fattispecie di cui al capoverso 1 era incompleto finora. È stato introdotto un chiarimento per evitare che la revoca del fallimento sia confusa con l'annullamento dell'apertura della procedura fallimentare da parte dell'autorità di ricorso. Il presente articolo menziona ora anche la conferma della dichiarazione di fallimento da parte dell'autorità di ricorso.

Se l'assemblea dei creditori nomina un'amministrazione speciale del fallimento e se il fallito è iscritto nel registro del commercio, secondo l'articolo 43 capoverso 2 del regolamento del 13 luglio 1911¹⁶ concernente l'amministrazione degli uffici dei fallimenti (RUF), l'ufficio dei fallimenti comunica anche all'ufficio del registro di commercio che il fallimento è posto sotto amministrazione speciale.

Art. 159 Contenuto dell'iscrizione del fallimento

Come per l'articolo 158, s'introducono la conferma e l'annullamento della dichiarazione di fallimento da parte dell'autorità di ricorso. La lettera *c* prevede ora l'iscrizione di un'amministrazione speciale del fallimento.

Ai fini della completezza, il contenuto dell'iscrizione in seguito alla chiusura della procedura fallimentare è disciplinato in un capoverso separato (lett. f). Finora il capoverso 6 lettera a prevedeva unicamente la data della chiusura della procedura fallimentare. Nella pratica la chiusura della procedura fallimentare e la cancellazione possono continuare a essere pubblicate assieme.

Art. 159a Cancellazione d'ufficio in caso di fallimento

Il termine d'opposizione di cui al capoverso 1 è adeguato al termine di due anni previsto nell'articolo 230 capoverso 3 della legge federale dell'11 aprile 1889¹⁷ sulla esecuzione e sul fallimento (LEF). Nei due anni successivi alla sospensione della procedura di fallimento, il debitore può essere escusso anche in via di pignoramento. Questa modifica serve anche all'informazione di terzi, poiché l'iscrizione della sospensione del fallimento per mancanza di attivi figura più a lungo nel registro.

¹⁶ RS 281.32

¹⁷ RS **281.1**

Se, dopo il fallimento, una ditta individuale prosegue l'attività aziendale, secondo il capoverso 2 lettera b tale fatto deve essere iscritto nel registro di commercio in vece della cancellazione.

Art. 160 Moratoria

La disposizione sulla moratoria è adeguata alla procedura concordataria recentemente rivista. Secondo l'articolo 296 LEF, la moratoria definitiva è comunicata anche al registro di commercio. Nel caso di una moratoria provvisoria, l'articolo 293*c* capoverso 2 LEF prevede che, in casi motivati, è possibile rinunciare alla comunicazione all'ufficio del registro di commercio. L'iscrizione nel registro di commercio deve precisare se si tratta di una moratoria definitiva o provvisoria.

Se la moratoria è annullata prima della scadenza del termine secondo l'articolo 296*a* capoverso 1 LEF, pure l'annullamento deve essere comunicato all'ufficio del registro di commercio.

Art. 162 e 163 Blocco del registro

Il blocco del registro, aspetto controverso e spesso criticato dalla giurisprudenza, è soppresso. Dall'entrata in vigore del CPC e, in particolare, del suo articolo 262 lettera c, è data una base legale che consente di disporre nei confronti delle autorità dei registri, e quindi anche degli uffici del registro di commercio, provvedimenti cautelari che possono consistere in un'istruzione riguardo alla necessità di procedere o di omettere una determinata azione o un'iscrizione. Visto che i provvedimenti cautelari possono essere ordinati anche a titolo superprovvisionale, vale a dire improvvisamente, non è più giustificato mantenere un ricorso comparabile a livello di ordinanza. Per le autorità del registro di commercio l'abrogazione degli articoli 162 e 163 ORC significa che non dovranno più occuparsi di questioni spinose legate al blocco del registro, quali la portata del blocco, i blocchi a catena o i perseguimenti giudiziari validi.

Art. 164 Reiscrizione

La reiscrizione di enti giuridici cancellati è disciplinata dall'articolo 935 CO. Se il giudice non ordina altrimenti, l'ufficio del registro di commercio reiscrive l'ente giuridico così come era iscritto al momento della cancellazione.

Art 165 Vie di diritto cantonali

La tutela giurisdizionale è disciplinata dall'articolo 942 CO.

Art. 166 Conservazione delle notificazioni, dei documenti giustificativi e della corrispondenza

Un documento originale in forma elettronica non può essere distrutto, ma deve essere conservato in maniera tale da impedire una modifica successiva dei dati.

Art. 167 Consegna di atti in forma cartacea

È modificata soltanto la frase introduttiva. Introducendo il termine «in particolare» l'elenco perde il carattere esaustivo.

Art. 169 Qualità dei dati

La revisione si limita a modificare il titolo e il capoverso 1 dal punto di vista redazionale.

2.2 Ordinanza sugli emolumenti in materia di registro di commercio

Art. 1 Obbligo di pagare gli emolumenti

Per «autorità del registro di commercio» s'intendono gli uffici del registro di commercio, le autorità cantonali di vigilanza e l'Ufficio federale del registro di commercio (UFRC). La presente ordinanza non disciplina le spese delle autorità di ricorso per le procedure di ricorso contro una decisione formale di un'autorità del registro di commercio.

Nella presente ordinanza il termine «decisione» ha un'accezione più ampia di quella che ha, ad esempio, nella procedura amministrativa. Per decisione s'intendono in primo luogo le istruzioni e le iscrizioni delle autorità del registro di commercio. Le «prestazioni» comprendono tutte le attività delle autorità del registro di commercio che non sfociano direttamente in un'iscrizione nel registro di commercio. Si tratta in primo luogo di attività svolte su domanda di terzi, quali verifiche giuridiche, informazioni, pareri, copie di atti, ricerche su ditte, verifiche preliminari riguardo a iscrizioni eccetera.

Nonostante si tratti di un'ordinanza sugli emolumenti della Confederazione, manca il rimando all'ordinanza generale dell'8 settembre 2004^{18} sugli emolumenti (OgeEm). Il motivo è che l'ordinanza è applicata anche dalle autorità cantonali. Svariate disposizioni dell'OgeEm sono state riprese in parte letteralmente, il che permette di far capo alla dottrina e alla giurisprudenza relativa all'OgeEm per le questioni d'interpretazione.

Secondo il capoverso 2 se più persone hanno congiuntamente occasionato una decisione o domandato una prestazione esse rispondono solidalmente dell'emolumento.

Art. 2 Rinuncia alla riscossione degli emolumenti

Secondo il capoverso 1 l'autorità del registro di commercio non riscuote emolumenti per le iscrizioni ordinate da altri servizi nell'esercizio della loro attività ufficiale. Questo è il caso, ad esempio, dei tribunali che dichiarano il fallimento di un ente giuridico e lo devono comunicare all'ufficio del registro di commercio. Non sono

riscossi emolumenti nemmeno per le informazioni fornite nel quadro dell'assistenza amministrativa.

Il capoverso 2 concede alle autorità del registro di commercio un certo potere discrezionale nella rinuncia alla riscossione degli emolumenti. Può ad esempio esservi un interesse pubblico preponderante nel caso in cui nonostante la denominazione di un Comune sia cambiata a causa di una fusione di Comuni, la sede iscritta di diversi enti giuridici corrisponde ancora alla vecchia denominazione del Comune. È possibile rinunciare alla riscossione di un emolumento anche se la decisione o la prestazione comporta una scarsa mole di lavoro. Questo può essere il caso per le informazioni telefoniche o la risposta a domande semplici via e-mail, la cui fatturazione comporterebbe un onere sproporzionato.

È necessario distinguere, da un lato, la rinuncia alla riscossione dell'emolumento e, dall'altro, il condono dell'emolumento per indigenza o altri motivi importanti secondo l'articolo 8.

Art. 3 Aliquote degli emolumenti

Per quanto riguarda le aliquote degli emolumenti si opera una distinzione tra emolumenti forfetari per le iscrizioni nel registro di commercio, tariffa oraria per il dispendio di tempo e quadro tariffario. Se l'allegato non dispone altrimenti, si applica la tariffa oraria. Se, invece, definisce un quadro tariffario, l'emolumento è calcolato entro detto quadro e anche a seconda del dispendio di tempo.

In linea di massima gli emolumenti forfetari per le iscrizioni sono dovuti indipendentemente dal dispendio effettivo occasionato dall'iscrizione nel registro di commercio. Sono fatti salvi i supplementi secondo il capoverso 4. Se più fatti assoggettati a emolumento devono essere iscritti simultaneamente, gli emolumenti sono sommati. Se ad esempio occorre iscrivere presso un ente giuridico tre persone con diritto di firma individuale è dovuto un emolumento per ciascuna autorizzazione a firmare.

Il capoverso 4 prevede la possibilità di riscuotere supplementi che possono ammontare fino al 50 per cento dell'emolumento per decisioni e prestazioni che comportano un onere particolare o sono particolarmente urgenti. Si possono citare a titolo di esempio, le fondazioni qualificate, le iscrizioni di enti giuridici quotati in borsa che devono essere autorizzate il giorno dell'iscrizione o le verifiche preliminari di ampia portata volte a chiarire questioni giuridiche aperte.

Art. 4 Riduzione degli emolumenti in caso di comunicazione elettronica

Le autorità del registro di commercio riducono l'emolumento per promuovere la comunicazione elettronica. La riduzione è concessa soltanto se l'iscrizione avviene in maniera completamente elettronica con documenti giustificativi elettronici attraverso i corrispondenti portali. La semplice corrispondenza per e-mail non giustifica una riduzione dell'emolumento. Con questa modifica s'intende favorire l'iscrizione elettronica. Anche il CDF ha chiesto il rafforzamento del governo elettronico nel capitolo 2.2 del suo rapporto.

Art. 5 Esborsi

Per esborsi s'intendono i costi supplementari messi in conto all'autorità del registro di commercio. Gli esborsi sono calcolati separatamente e fatturati assieme agli emolumenti.

Art. 6 Anticipo e pagamento anticipato

Se vi sono indizi che lasciano presupporre che una persona non pagherà gli emolumenti, ad esempio perché è in ritardo con i pagamenti o perché è domiciliata all'estero, può essere chiesto un anticipo o il pagamento anticipato dell'intero emolumento

Art. 7 Fatturazione ed esigibilità

Dopo aver compiuto l'atto l'autorità del registro di commercio può fatturare il relativo emolumento. In caso di controversia, può emanare una decisione formale. Può anche decidere di chiedere il pagamento degli emolumenti emanando immediatamente una decisione formale.

Art. 8 Differimento, riduzione e condono

Le autorità del registro di commercio possono decidere di rinunciare temporaneamente, parzialmente o del tutto all'emolumento dovuto. La possibilità di ridurre o condonare l'emolumento deve tuttavia essere usata con ritegno se non si vuole svuotare del suo significato l'obbligo di pagare gli emolumenti.

Art 9 Prescrizione

Il termine di prescrizione del diritto di riscuotere gli emolumenti è di cinque anni e decorre dall'esigibilità del credito. La prescrizione è interrotta da ogni atto di procedura con cui il credito è fatto valere presso il debitore.

Art. 10 Ripartizione degli emolumenti tra Confederazione e Cantoni

Secondo il capoverso 1 la Confederazione e i Cantoni si suddividono soltanto gli emolumenti per le iscrizioni secondo i numeri 1–3 dell'allegato. La quota spettante alla Confederazione passa dal 15 al 10 per cento. Gli emolumenti secondo i numeri 4 e 5 dell'allegato spettano all'autorità del registro di commercio che li ha riscossi.

Art. 11 Disposizione transitoria

Le conseguenze sono diverse se la decisione è stata emessa o la prestazione fornita primadell'entrata in vigore della presente ordinanza.

Allegato

Le aliquote degli emolumenti in allegato sono state riprese in gran parte dall'attuale ordinanza sulle tasse. Gli importi forfetari in franchi sono stati ridotti in media del 30 per cento e poi arrotondati. Sono anche stati introdotti nuovi emolumenti quali quello per l'«opting-out».

3 Ripercussioni

3.1 Ripercussioni per la Confederazione

Le ripercussioni legate alla banca dati centrale delle persone sono già state illustrate nel messaggio del 15 aprile 2015 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto del registro di commercio)¹⁹.

La riduzione delle aliquote degli emolumenti avrà ripercussioni sulle entrate della Confederazione. La Confederazione continuerà a finanziarsi con la sua partecipazione agli emolumenti cantonali in materia di registro di commercio. Il principio della copertura dei costi si applica anche a livello federale. Alla Confederazione l'UFRC costa circa 200 000 franchi per posto a tempo pieno, il che equivale, per 12 posti a tempo pieno, a 2,4 milioni di franchi. A ciò si aggiungono 0,66 milioni di franchi per il Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) e 0,9 milioni di franchi per l'infrastruttura informatica.

Attualmente la parte spettante alla Confederazione degli emolumenti d'iscrizione dei Cantoni ammonta a circa 7 milioni di franchi l'anno. A livello svizzero si stima che gli emolumenti riscossi per le iscrizioni nel registro di commercio siano di circa 47 milioni di franchi l'anno. Sono esclusi gli emolumenti riscossi dagli uffici cantonali del registro di commercio per le prestazioni.

Una riduzione del 30 per cento degli emolumenti si traduce in una riduzione di 14 milioni di franchi e in un volume totale degli emolumenti pari a 33 milioni di franchi. Con una quota del 10 per cento di questi emolumenti, la Confederazione copre quasi le sue spese pari a 3,9 milioni di franchi. La partecipazione della Confederazione agli emolumenti per l'iscrizione può quindi essere ridotta dal 15 al 10 per cento. Le entrate della Confederazione saranno ridotte di più della metà.

Le modifiche non hanno ripercussioni sul personale federale.

3.2 Ripercussioni per i Cantoni

Le vigenti aliquote degli emolumenti hanno permesso ai Cantoni di realizzare profitti negli ultimi anni. L'adeguamento del tariffario implicherà tuttavia una riduzione delle loro entrate. La riduzione di circa il 30 per cento degli emolumenti permetterà comunque ai Cantoni di continuare a coprire la maggior parte dei costi degli uffici del registro di commercio con le entrate degli emolumenti.

Il progetto si ripercuote sui Cantoni in particolare per quanto concerne le attività quotidiane del registro di commercio che saranno semplificate perché le diverse procedure ufficiali potranno essere eseguite secondo un modello standard. Non spetterà più all'ufficio del registro di commercio giudicare le conseguenze legate alla perdita del domicilio, ma ai tribunali. Nel caso di un blocco del registro i tribunali saranno competenti sin dall'inizio. Nel caso di un trasferimento della sede

l'ufficio del registro di commercio presso la nuova sede non verificherà più le iscrizioni attuali. L'aumento delle notificazioni effettuate da parte di terzi con conoscenze specifiche muniti di un'apposita procura farà migliorare la qualità delle notificazioni e ridurrà la quantità delle verifiche. In contropartita gli uffici del registro di commercio saranno obbligati a ricercare periodicamente nel registro gli «enti fantasma».

Le ripercussioni della banca dati centrale delle persone sono state illustrate nel messaggio concernente la modifica del diritto in materia di registro di commercio. Le modifiche renderanno inoltre necessario l'adeguamento dei sistemi informatici dei Cantoni, segnatamente i sistemi di calcolo degli emolumenti.

3.3 Ripercussioni per l'economia

L'estensione della cerchia di persone autorizzate a effettuare una notificazione e la possibilità di trasferire questo compito a terzi sgraverà in particolare le piccole e medie imprese dai compiti amministrativi. A determinate condizioni l'aggiornamento dell'iscrizione nel registro di commercio potrà essere effettuato in maniera più rapida ed efficiente da fornitori di prestazioni con conoscenze specifiche quali fiduciari, avvocati o notai.

La riduzione degli emolumenti d'iscrizione del 30 per cento circa sgraverà l'economia di circa 14 milioni di franchi per anno. Renderà più economici segnatamente la costituzione di società e gli aggiornamenti delle iscrizioni nel registro di commercio quali le modifiche dei dati personali.

4 Delega

I progetti di ordinanza si fondano per il registro di commercio sull'articolo 943 CO e per gli emolumenti sull'articolo 941 capoverso 2 CO.